



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 2.10.2009  
COM(2009) 510 definitivo

2009/0138 (CNS)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 247/2006 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione**

## RELAZIONE

Il 30 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 247/2006 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

L'evoluzione della normativa comunitaria e l'attuazione pratica di tale regolamento intervenute nel frattempo impongono di modificare alcune delle disposizioni di quest'ultimo.

In seguito alla riforma dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, incorporata nell'OCM unica dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, è opportuno aggiornare l'articolo 5 affinché rispecchi queste nuove disposizioni e consenta alle Azzorre di includere lo zucchero greggio di canna nel proprio bilancio previsionale di approvvigionamento. Nelle scorse campagne di commercializzazione, la produzione di barbabietole da zucchero nelle Azzorre non ha permesso all'industria locale dello zucchero di raggiungere la quota assegnata e non erano disponibili sul mercato quantitativi significativi di zucchero greggio di barbabietola. Consentendo alle Azzorre di importare zucchero greggio di canna (entro i limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento), la presente modifica migliorerà la situazione.

Nel contesto dell'attuale crisi economica, appare opportuno disporre la proroga della deroga prevista per le isole Canarie per l'acquisto, nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento, di preparazioni a base di latte di cui al codice NC 1901 90 99: questo prodotto è infatti una componente essenziale dell'alimentazione locale tradizionale e la sopravvivenza dell'industria locale di trasformazione dipende dalla sua disponibilità a prezzi competitivi.

L'articolo 12, lettera f), del regolamento (CE) n. 247/2006 annovera le disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni amministrative tra le informazioni da includere nei programmi comunitari di sostegno alle regioni ultraperiferiche che gli Stati membri devono presentare, per approvazione, alla Commissione. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, per garantire l'attuazione efficace e corretta dei programmi comunitari di sostegno occorre eliminare il riferimento ai controlli e alle sanzioni amministrative dall'articolo 12, lettera f), di tale regolamento. Dette misure nazionali continueranno tuttavia a essere comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 27 del medesimo regolamento.

In seguito alla riforma del settore vitivinicolo adottata nel 2008 e al recente inserimento dell'OCM vitivinicola nell'OCM unica, occorre aggiornare l'articolo 18 affinché rispecchi le nuove disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009.

Infine, le condizioni specifiche del dipartimento francese d'oltremare della Riunione (in cui la produzione di latte è molto difficile a causa della particolare topografia e delle piccole dimensioni, mentre l'approvvigionamento di latte fresco è impossibile a causa dell'insularità e della distanza dalle altre zone di produzione) giustificano l'estensione della deroga già concessa per motivi analoghi a Madera, ossia l'autorizzazione a ricostituire latte in polvere per ottenere latte UHT destinato al consumo umano [articolo 19, paragrafo 4, primo comma]. Inoltre, l'esiguità della produzione di latte fresco di tali regioni ultraperiferiche, la difficoltà di accrescerla e il fatto che il latte di produzione locale trovi già sufficienti sbocchi nell'industria lattiero-casearia locale (anch'essa meritevole di sostegno) rendono opportuno eliminare

l'obbligo, per la Commissione, di adottare le modalità di applicazione volte a determinare la quantità di latte fresco di produzione locale che deve essere incorporata nel già ricordato latte UHT ricostituito [articolo 19, paragrafo 4, secondo comma].

A questo scopo si allegano una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 247/2006 e tutti i documenti necessari per l'avvio della procedura.

Il regolamento non incide sulle fonti di finanziamento né sull'intensità del sostegno comunitario.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 247/2006 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta dalla Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio<sup>3</sup> garantisce un regime di esenzione dai dazi di importazione per lo zucchero C destinato all'approvvigionamento delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie per il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>4</sup> entro i limiti stabiliti nei bilanci previsionali di approvvigionamento. Occorre adeguare il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006 per tenere conto della riforma del settore dello zucchero e dell'inserimento di tale settore nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)<sup>5</sup>. In particolare, è opportuno autorizzare le Azzorre a beneficiare del regime di esenzione dai dazi di importazione per lo zucchero greggio di canna entro i limiti del loro bilancio previsionale di approvvigionamento.
- (2) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 247/2006 stabilisce un periodo transitorio durante il quale le isole Canarie possono continuare ad approvvigionarsi di determinati quantitativi di preparazioni a base di latte di cui ai codici NC 1901 90 99 e 2106 90 92 destinate alla trasformazione industriale. Tale periodo transitorio scade il 31 dicembre 2009. Il prodotto di cui al codice NC 1901 90 99 (latte scremato in polvere con grasso vegetale) è un prodotto tradizionale per i consumatori locali, compresi gli indigenti, ed è venduto alle Canarie da 40 anni. La disponibilità di questo prodotto ha fatto nascere

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>5</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

un'industria locale specifica, fonte di occupazione e di valore aggiunto. Nell'attuale situazione di crisi economica è opportuno mantenere l'approvvigionamento di questo specifico prodotto e prorogare il periodo transitorio di cui all'articolo 6 di tale regolamento fino al 31 dicembre 2013.

- (3) L'articolo 12, lettera f), del regolamento (CE) n. 247/2006 fa riferimento alle disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni da inserire nei programmi comunitari di sostegno alle regioni ultraperiferiche che gli Stati membri devono presentare, per approvazione, alla Commissione. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione e al fine di garantire l'attuazione efficace e corretta dei programmi comunitari di sostegno, occorre eliminare il riferimento ai controlli e alle sanzioni dall'articolo 12, lettera f), di tale regolamento. Dette misure nazionali continueranno tuttavia a essere comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 27 del medesimo regolamento.
- (4) L'articolo 18 del regolamento (CE) n. 247/2006 stabilisce norme relative all'applicazione di disposizioni speciali per il settore vitivinicolo nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione. L'organizzazione comune del mercato vitivinicolo è stata modificata dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio<sup>6</sup> ed è stata successivamente incorporata nel regolamento (CE) n. 1234/2007 come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009<sup>7</sup>. Occorre pertanto aggiornare i riferimenti a tali misure. Inoltre, l'articolo 85 *duovicies*, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce un'espressa esenzione dal regime di estirpazione per le Azzorre, Madera e le isole Canarie. Viene perciò a cadere la necessità di menzionare tale esenzione nel regolamento (CE) n. 247/2006.
- (5) L'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 247/2006 dispone l'eliminazione progressiva nelle Azzorre e a Madera, entro il 31 dicembre 2013, degli appezzamenti coltivati a varietà di viti "ibridi produttori diretti" di cui è vietata la coltura. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, terzo comma, di tale regolamento, il Portogallo è tenuto a informare ogni anno la Commissione sull'andamento dei lavori di riconversione e di ristrutturazione delle superfici coltivate a tali varietà. Si tratta di disposizioni più severe di quelle di cui all'articolo 120 *bis*, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007, che impone l'estirpazione delle varietà di viti "ibridi produttori diretti" proibite tranne se il vino ottenutone è destinato esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori. Occorre pertanto sopprimere i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 247/2006 per eliminare la disparità di trattamento tra, da un lato, le Azzorre e Madera e, dall'altro, il resto della Comunità.
- (6) Malgrado il recente sviluppo della produzione lattiera della Riunione, attualmente il fabbisogno di latte alimentare dell'isola non è interamente soddisfatto. A ciò si aggiunge il fatto che la lontananza e l'insularità di questa regione impediscono di trovare altre fonti di approvvigionamento di latte crudo. È pertanto opportuno estendere al dipartimento francese d'oltremare della Riunione l'autorizzazione a produrre latte UHT ricostituito da latte in polvere di origine comunitaria, concessa a

---

<sup>6</sup> GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

<sup>7</sup> GU L 154 del 17.6.2009, pag. 1.

Madera dall'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 247/2006.

- (7) Le prospettive di un eventuale incremento della produzione lattiera locale delle regioni ultraperiferiche che beneficiano della deroga di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 247/2006 sono molto limitate per via della topografia di queste isole. Sebbene venga mantenuto l'obbligo di garantire la raccolta e lo smercio del latte di produzione locale, è opportuno abolire l'obbligo imposto alla Commissione dall'articolo 19, paragrafo 4, secondo comma, di tale regolamento di determinare un tasso di incorporazione del latte fresco di produzione locale.
- (8) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 247/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 247/2006 è così modificato:

- 1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

### *“Articolo 5*

#### **Zucchero**

1. Nel periodo di cui all'articolo 204, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio\*, lo zucchero seguente, prodotto in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 61 del medesimo regolamento, beneficia dell'esenzione dai dazi di importazione entro i limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento di cui all'articolo 2 del presente regolamento:
  - a) lo zucchero introdotto per il consumo a Madera o nelle Isole Canarie sotto forma di zucchero bianco di cui al codice NC 1701;
  - b) lo zucchero raffinato e consumato nelle Azzorre sotto forma di zucchero greggio di cui al codice NC 1701 12 10 (zucchero greggio di barbabietola).
2. Nelle Azzorre i quantitativi di cui al paragrafo 1 possono essere integrati a fine di raffinazione, entro i limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento, da zucchero greggio di cui al codice NC 1701 11 10 (zucchero greggio di canna). Per l'approvvigionamento delle Azzorre in zucchero greggio, il fabbisogno viene valutato prendendo in considerazione l'andamento della produzione locale di barbabietole da zucchero. I quantitativi che fruiscono del regime di approvvigionamento vengono calcolati in modo che il volume totale annuo di zucchero raffinato nelle Azzorre non sia superiore a 10 000 tonnellate.

\* G.U. L 299 del 16.11.2007, pag. 1.”;

- 2) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 6*

**Preparazioni a base di latte**

In deroga all'articolo 2, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013, le Isole Canarie possono continuare ad approvvigionarsi di preparazioni a base di latte di cui al codice NC 1901 90 99 (latte scremato in polvere con grasso vegetale) destinate alla trasformazione industriale entro il limite di 800 tonnellate all'anno. L'aiuto versato per l'approvvigionamento di questo prodotto in provenienza dalla Comunità non può superare 210 EUR a tonnellata ed è compreso nel limite di cui all'articolo 23. Questo prodotto è destinato esclusivamente al consumo locale.”;

- 3) all'articolo 12, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) le disposizioni adottate a garanzia dell'attuazione efficace e corretta dei programmi, tra l'altro in materia di pubblicità, controllo e valutazione, nonché la definizione degli indicatori quantificati per la valutazione;”;

- 4) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 18*

**Vino**

1. Le misure di cui agli articoli 103 *tervicies*, 103 *quatervicies*, 103 *quinvicies* e 182 *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applicano alle Azzorre e a Madera.
2. In deroga all'articolo 120 *bis*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le uve appartenenti alle varietà di viti “ibridi produttori diretti” di cui è vietata la coltura (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont), raccolte nelle Azzorre e a Madera, possono essere utilizzate per la produzione di vino destinato ad essere commercializzato esclusivamente in tali regioni.
3. Le misure di cui agli articoli 103 *tervicies*, 103 *quatervicies* e 103 *sexvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applicano alle Isole Canarie.”;

- 5) all'articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. In deroga all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e limitatamente al fabbisogno locale, è autorizzata a Madera e nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione la produzione di latte UHT ricostituito da latte in polvere di origine comunitaria, a condizione che ciò non ostacoli la raccolta e lo smercio della produzione locale di latte. Questo prodotto è destinato esclusivamente al consumo locale.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del presente regolamento.”.

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

<b>SCHEDA FINANZIARIA</b>		Scheda fin. n. 199728 RVE/dz 6.13.2009.1		
		DATA: 17.7.2009		
1.	LINEA DI BILANCIO: 05 02 11 04 e 05 03 02 50	STANZIAMENTI: 235 Mio EUR e 377 Mio EUR		
2.	DENOMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO: proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 247/2006 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione			
3.	BASE GIURIDICA: articoli 36 e 37 e articolo 299, paragrafo 2, del trattato			
4.	OBIETTIVI: aggiornare e adeguare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 247/2006			
5.	INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI  (Mio EUR)	ESERCIZIO IN CORSO 2009 (Mio EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2010 (Mio EUR)
5.0	SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRO	(1)	-	-
5.1	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE	-	-	-
		2011	2012	2013
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	(1)	(1)	(1)
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	(1)	(1)	(1)
5.2	METODO DI CALCOLO: -			
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ <del>NO</del>
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ <del>NO</del>
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			SÌ <del>NO</del>
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			SÌ <del>NO</del>
OSSERVAZIONI: (1) I programmi di cui trattasi hanno un livello di esecuzione elevato. Non determinando variazioni dei massimali annui relativi al finanziamento del regime specifico di approvvigionamento e delle misure a favore delle produzioni locali, le modifiche del regolamento (CE) n. 247/2006 proposte non incidono sul bilancio.				